COMUNE DI SAN VITO

STATUTO

Delibera n. 3 del 6 febbraio 2001.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Comune di San Vito

- 1. San Vito, Comune d'Europa, rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana.
- 2. Il Comune di San Vito si impegna a tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, storico, monumentale e ambientale, a promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli, a concorrere insieme allo Stato, alla Regione e alla Provincia allo svolgimento delle funzioni proprie.
- 3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di San Vito e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 marzo 1984. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, accompagnato dal Sindaco, o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

 L'uso e la riproduzione di tali simboli è subordinato alla autorizzazione dell'amministrazione
 - L'uso e la riproduzione di tali simboli è subordinato alla autorizzazione dell'amministrazione comunale.
- 4. Il Comune di San Vito esprime il proprio autogoverno con i poteri e nel rispetto della Costituzione repubblicana, delle leggi dello Stato e dello Statuto Comunale, nonché dallo Statuto dei diritti del contribuente, approvato con L. 27/07/2000, n. 212. Allo Statuto Comunale devono conformarsi i regolamenti e tutti gli atti amministrativi adottati dagli organi di governo dell'ente e dalle relative strutture organizzative.
- 5. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (che nel proseguo viene indicato col termine "legge") rappresenta l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa e l'ordinamento generale organizzativo del Comune.
- 6. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo di San Vito, dalle frazioni di San Priamo, Tuerra I e Tuerra II, dalle borgate di Brecca e San Salvatore, storicamente riconosciute dalla comunità.
 - I confini territoriali del Comune sono definiti e modificati secondo le norme e le procedure fissate dalla legge.
- 7. Il Comune, in attuazione dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione, considera l'intero territorio comunale l'ambito ottimale nel quale trovano piena ed integrale applicazione tutte le disposizioni volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua e delle tradizioni storico culturali della "minoranza linguistica storica", che è parte integrante della più vasta comunità locale.

- 8. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella Sede Comunale, per particolari esigenze le riunioni possono tenersi anche in luoghi diversi .
- 9. La dislocazione degli uffici e dei servizi è attuata nel rispetto delle esigenze correlate all'attuazione dei principi posti dallo Statuto.

Principi programmatici

- 1. Il Comune promuove la cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
- 2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità e semplicità nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettività e dei clienti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli organi e degli uffici e attribuendo le responsabilità pubbliche alle strutture territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini.
- 3. Il Comune assicura la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge di riferimento.
- 4. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile.
- 5. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
- 6. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
- 7. Il Comune tutela i diritti delle bambine e dei bambini; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. A tal fine può essere istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento.
- 8. Il Comune può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunità locale. L'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento.
- 9. Il Comune, nel quadro degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio sanitaria nonché nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- 10. Il Comune garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, anche mediante l'attivazione di idonei organismi incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche del settore.
- 11. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole ed alberature stradali ed il patrimonio archeologico, artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie viventi.

Albo pretorio

1. Nel palazzo civico apposito spazio è destinato dal Sindaco ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire in modo particolare, l'accessibilità e la facilità di lettura. Il Segretario cura l'affissione avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4

Azioni positive per la realizzazione della parità tra i sessi

- 1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella comunità.
- 2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma anche sulla base dei principi di legge il Comune adotta appositi piani di azioni positive.

Art. 5

Principio della pari opportunità in tema di nomine

1. Nei casi in cui gli organi del Comune debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita, di norma, la presenza di uomini e di donne.

Capo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA

DEI DIRITTI CIVICI

Art. 6

Titolari dei diritti di partecipazione

- 1. In materia di referendum e di azione popolare, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, il Comune garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente capo.

Art.7

Diritto alla informazione

- 1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
- 2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
- 3. Il regolamento:
- a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche con mezzi informatici;
- b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

- 4. Al fine di garantire la massima informazione sulle attività del Comune e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, l'Amministrazione può promuovere l'istituzione dell' Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- 5. Il Comune può pubblicare un "Bollettino" per informare gli appartenenti alla collettività cittadina.

Iniziativa popolare

- 1. Gli appartenenti alla comunità cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta con le modalità indicate dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare.
- 2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro sei mesi dal deposito.
- 3. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
- 4. Gli appartenenti alla comunità cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di cinquanta sottoscrizioni, presso il Segretariato Comunale. Il Sindaco, entro sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte ai Consiglieri Comunali. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro trenta giorni dal deposito delle istanze.
- 5. Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni al Consiglio Comunale e al Sindaco. Il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte ai Consiglieri Comunali.

Art. 9

Azione popolare

1. Ciascun cittadino elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Comune qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 10

Referendum

- 1. Il Consiglio Comunale, anche su proposte della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, può promuovere referendum consultivi relativi a materie di competenza locale, con l'eccezione:
- a) dei bilanci;
- b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
- c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
- e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone, sempre che non si tratti della elezione del Difensore Civico;
- f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
- 2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante non meno di duecento sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo

- degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
- 4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di cinquanta sottoscrizioni, è presentata, per il giudizio di ammissibilità, ad un organo collegiale nominato dal Consiglio Comunale, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Difensore Civico, se nominato, e dal Segretario Comunale. Il medesimo organo giudica sulla regolarità delle sottoscrizioni.
- 5. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal presente articolo. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui.
- 6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.
- 7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento del Consiglio Comunale ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, dà atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutività della predetta deliberazione di presa d'atto.
- 8. Il regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum.
- 9. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell'anno successivo.
- 10. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Altre forme di consultazione

- 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il Consiglio Comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Comunale, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività.
- 2. Il regolamento per gli istituti di partecipazione determina le modalità di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

Art. 12

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Il Comune valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attività e ai servizi pubblici comunali, secondo indirizzi determinati dal Comune. A questo scopo, il Comune può consentire loro di accedere alle strutture ed ai

- servizi. Il Consiglio Comunale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione e al "Bollettino Comunale".
- 2. Il Consiglio Comunale può istituire consulte e osservatori ai quali il Comune garantisce, di norma, mezzi adequati assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive.
- 3. Le consulte e gli osservatori hanno facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'adozione di specifiche carte dei diritti.
- 4. Il Consiglio Comunale può disciplinare forme di consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunità cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.

Tempi e modalità della vita urbana

- 1. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attività amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunità cittadina.
- 2. L'Amministrazione Comunale armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato.
- 3. Gli orari dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza.
- 4. Può essere istituito un Osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione - sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione - degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunità cittadina.
- 5. Per facilitare gli appartenenti alla comunità cittadina nell'esercizio delle loro responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, il Comune promuove misure di sostegno delle iniziative di utilità collettiva aventi finalità di:
- a) assistenza e cura della persona, e in particolare dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali;
- b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni: dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose;
- c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.

Art. 14

Difensore Civico

- 1. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale, il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico.
- 2. Il regolamento per l'istituzione del Difensore Civico determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e di cessazione dalla carica, in modo da assicurare che il Difensore Civico sia scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Lo stesso regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio dei poteri del Difensore Civico e dell'Ufficio del Difensore Civico e ne coordina l'azione con le disposizioni vigenti in materia di controlli sugli atti e sugli organi comunali.

3. Nelle more della nomina del Difensore Civico, il Sindaco, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina, può proporre ad altre pubbliche amministrazioni, la stipula di convenzioni per consentire al loro Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei confronti della popolazione sanvitese.

Capo III

ORGANI DEL COMUNE Art. 15.

Amministratori comunali

- 1. Gli Amministratori comunali, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento ad imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della separazione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi istituzionali e quelle di gestione proprie dei Responsabili dei Servizi.
- 2. Gli Amministratori comunali non prendono parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
- 3. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.

Art. 16

Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
- 2. La sede del Consiglio è situata nel Palazzo Comunale di San Vito.
- 3. Il Consiglio Comunale, anche attraverso le commissioni consiliari, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalità e la periodicità definite dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro i termini previsti dalla legge, il Consiglio Comunale formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti.
- 5. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Sarda e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina all'esercizio delle funzioni regionali.
- 6. Il Consiglio Comunale può disporre, anche avvalendosi di altre autorità indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale.
- 7. I rapporti tra il Consiglio Comunale, la Giunta e le commissioni consiliari permanenti sono definiti e disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 8. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del revisore dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli uffici comunali nonché su ogni aspetto dell'attività di vigilanza e controllo attribuita. Il Sindaco dispone l'audizione in Consiglio e/o nella competente commissione consiliare, del revisore dei conti quando sia stata avanzata richiesta motivata da un quinto dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco.

Consiglieri Comunali

- 1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità locale.
- 2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare.
- 3. I Consiglieri Comunali possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il regolamento del Consiglio Comunale determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento.
- 4. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di essere adeguatamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio e della commissione di cui facciano parte.
- 5. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del Comune nonché da enti, istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
- 6. Il Comune assicura ai Consiglieri Comunali e ai Gruppi Consiliari le attrezzature, i servizi e i locali necessari all'espletamento delle loro funzioni.
- 7. La mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la procedura volta a garantire il diritto dei Consiglieri a far valere le proprie cause giustificative attraverso idoneo contraddittorio. Il Consiglio si pronuncia in merito con apposita deliberazione.

Art. 18

Presidenza del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che rappresenta l'Assemblea elettiva.
- 2. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari e singolarmente ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Ufficio di presidenza.

Art. 19

Organizzazione del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
- 2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
- 4. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
 - Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

5. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 20

Commissioni Consiliari

- 1. Il regolamento del Consiglio Comunale determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni consiliari speciali.
- 2. Le commissioni consiliari possono essere dotate di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 3. Le commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione dei Responsabili dei Servizi del Comune, di responsabili dei gestori di servizi pubblici, nonché di rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, ed acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.

Art. 21

Commissione delle Elette

- 1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, può essere istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio Comunale.
- 2. La commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.
- 3. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Comunale particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
- 4. Il regolamento del Consiglio Comunale o altro apposito regolamento disciplina le modalità di funzionamento della commissione.

Art. 22

Sindaco

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.
- Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio comunale, in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politicoamministrativo.
 - Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La discussione sulle linee programmatiche si conclude con votazione palese con la quale il consiglio si esprime in ordine al documento presentato.
- 3. Il Sindaco esercita ogni funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ed in particolare:

- a) promuove e coordina l'attività della Giunta Comunale, procede alla sua convocazione, senza alcuna formalità, e la presiede determinandone l'ordine del giorno;
- b) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Comunale;
- c) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione;
- d) Il sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Comunale al Direttore Generale, ove nominato, nonché ai Responsabili dei Servizi Comunali:
- f) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale;
- g) indice i referendum comunali;
- i) esercita le funzioni attribuitegli in qualità di Ufficiale di Governo.
- 4. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Comunale o in ordine alle richieste pervenute da parte della Regione Sarda, della Provincia di Cagliari, di altri comuni o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma.
- 5. Il Sindaco può affidare, a Consiglieri Comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
- 6. Il Sindaco può delegare la firma degli atti di propria competenza anche al Segretario, al Direttore Generale e ai Responsabili di Servizio.

Giunta Comunale

- 1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiori a sei.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, scegliendoli fra i consiglieri comunali e/o fra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge e, assicurando, di norma, la presenza di entrambi i sessi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Vice Sindaco esercita le funzioni vicarie del Sindaco nei casi previsti dalla legge. Il Sindaco può revocare uno o più membri della Giunta Comunale, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3. Il Sindaco con proprio decreto, può ripartire tra i singoli assessori, per motivi di funzionalità, le materie di intervento amministrativo e le proprie competenze, incaricando ciascuno di seguire specifici settori organici di attività o di elaborare e attuare specifici progetti, con l'impegno a riferire e a discutere le opportune proposte di intervento, a curare l'esatta esecuzione delle decisioni di giunta e a emanare gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna, che gli siano attribuiti.
- 4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nell'amministrazione del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti previsti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- 5. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono valide se interviene almeno la metà dei componenti, arrotondato aritmeticamente, e se sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate, di norma, con voto palese.
- 6. I componenti esterni della Giunta Comunale hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue commissioni senza diritto di voto.

- 7. Spetta al Sindaco decidere quali dipendenti oltre al Segretario comunale, debbano partecipare alle sedute. Il Sindaco può, altresì, invitare alle riunioni di Giunta il Revisore dei conti, esperti e consulenti.
- 8. La Giunta può regolare con propria deliberazione l'esercizio della propria attività.
- 9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Sindaco.
- 10. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Attribuzioni ulteriori della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, in particolare:

- 1. approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
- 2. nomina i componenti esterni le commissioni per le selezioni pubbliche e per le selezioni interne:
- 3. nomina la delegazione di parte pubblica;
- 4. nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
- 5. determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
- 6. approva gli studi di fattibilità ed i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma delle opere pubbliche
- 7. approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;
- 8. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;
- 9. approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti;
- 10. dispone l'alienazione di beni mobili e mobili registrati acquisiti al patrimonio disponibile dell'ente;
- 11. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- 12. delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie e costituisce l'ufficio elettorale;
- 13. in materia di concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, ivi compresi quelli riferiti alle apposite leggi regionali di riferimento, regolati ai sensi dell'art.12 della legge n.241/90: determina, il quantum dei contributi di assistenza (sulla base di apposite relazioni dell'assistente sociale) e contributi per ragioni socio-economiche, salvo diversa determinazione regolamentare;
- 14. delibera in materia di toponomastica stradale;
- 15. autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardano componenti degli organi di governo;
- 16. approva atti di indirizzo cui devono conformarsi gli organi burocratici del comune.

Capo IV

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 25

Principi di organizzazione

1. All'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale comunale, ivi compreso il Segretario, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e

integrazioni, nonché le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso conferiti, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nei limiti della propria capacità di bilancio. Assicura, altresì, l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi locali.

- 2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, improntato a criteri di funzionalità e orientato a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirato ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
- 3. L'organizzazione del comune, in conformità a quanto stabilito dalla legge, si articola in servizi e uffici, individuati per funzioni omogenee, strumentali e finali di attività.
- 4. Il numero dei servizi e le rispettive competenze sono definiti contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità, evitando inutili frammentazioni, al fine di garantire una maggiore completezza dei procedimenti affidati e la individuazione delle relative responsabilità.
- 5. I servizi rappresentano le strutture di massima dimensione, comprendenti un insieme di attività finalizzate a garantire la gestione degli interventi in un ambito definito di discipline o materie.
- 6. Ai servizi sono preposti ratione officii i dipendenti con funzione di direzione e responsabilità appartenenti alla categoria D apicale del CCNL.
- 7. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l'attività regolamentare e organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale, e comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
- 8. L'Amministrazione Comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.
- 9. L'Amministrazione Comunale favorisce e tutela forme di previdenza ed assistenza in favore dei dipendenti comunali, svolte da associazioni costituite per tali finalità e riconosciute dall'Amministrazione stessa.

Art. 26

Organizzazione degli uffici e servizi

- 1. L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio Comunale.
- 2. La dotazione organica è determinata per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali, in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.
- 3. I compiti sono attribuiti ai servizi in via esclusiva. Quando più compiti siano connessi, possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici con scopi determinati.
- 4. Gli incarichi di Responsabili dei Servizi sono conferiti, sulla base di quanto stabilito dal comma 6, dell'articolo precedente, secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente Statuto.
- 5. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Amministrazione comunale può stipulare contratti a tempo determinato per l'assunzione di Responsabili dei Servizi o dipendenti in possesso di alta specializzazione ovvero, con convenzioni a termine, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il perseguimento di obiettivi determinati.
- 6. Nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi possono essere costituiti uffici posti alle dirette

dipendenze del Sindaco, della Giunta, per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. Gli uffici sono costituiti da dipendenti comunali ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 27

Segretario Comunale

- 1. Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito Albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio, del Direttore Generale, se nominato, e dei Responsabili di Servizio, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
- 3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività.
- 4. Il Segretario comunale, inoltre:
 - § su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio e alla Giunta, rende l'attestazione esplicita in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - § esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - § può presiedere le commissioni di concorso.
- 5. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale, presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia costruttiva, cura la notificazione al Sindaco neo-eletto dell'avvenuta proclamazione alla carica, cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 28

Direttore Generale

- 1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. Il Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario Comunale e Direttore Generale.
- 2. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie.
- 3. Il Direttore Generale, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nell'ambito delle funzioni attribuitegli con il provvedimento sindacale di nomina, sovrintende alla gestione degli uffici del Comune al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia e di efficienza e, in particolare, è responsabile della predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché della proposta di piano esecutivo di gestione.

Responsabili dei Servizi

- I Responsabili dei Servizi in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune - sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.
- 2. I Responsabili dei Servizi perseguono gli obiettivi loro assegnati godendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali ad essi assegnate.
- 3. Spettano ai Responsabili di Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo comunale o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato.
- 4. I Responsabili dei Servizi del Comune promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegnano l'incarico al patrocinio dell'Ente. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai Responsabili per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali.
- 5. Alle attribuzione ex lege dei Responsabili dei Servizi può derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative.
- 6. Sulle proposte di deliberazione, sottoposte ai competenti organi, che non siano meri atti di indirizzo, è espresso il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.
- 7. Il Responsabile del Servizio a cui sono assegnate i compiti di indizione e approvazione dei bandi di selezione del personale, nonché di controllo sull'esecuzione delle operazioni che formano oggetto della selezione medesima, non possono essere conferiti incarichi di presidente di commissione.
- 8. I Responsabili dei Servizi costituiscono la Conferenza dei Responsabili, al fine di garantire il coordinamento dell'attività gestionale dell'Ente. La Conferenza è presieduta dal Segretario comunale ovvero dal Direttore generale, se nominato.
- 9. La Conferenza assolve all'attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi servizi, svolge una attività consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi dell'Ente, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso.

Art. 30

Sistema di controllo interno

- 1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione dei Responsabili dei Servizi ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.
- 2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno, sono disciplinati dal regolamento di contabilità o altro apposito regolamento, e sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo V

SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Art. 31

Servizi pubblici locali e forme di gestione

- 1. Il Comune, nell'ambito del sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
- 3. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio Comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
- 4. I rapporti tra Comune e gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso eccezionale dell'esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.
- 5. Il Comune sviluppa e intensifica il rapporto con gli altri Enti Locali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Capo VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 32

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto della legge ed in conformità alle norme dello Stato.

Art. 33

Bilancio e programmazione

- 1. Lo schema bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale per l'approvazione, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.
- 2. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.

Art. 34

Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Revisore dei conti

- 1. Al Revisore dei conti del Comune è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 2. Il Revisore dei conti viene eletto dal Consiglio Comunale tra gli appartenenti alle categorie professionali indicate dalla legge.
- 3. La durata, le incompatibilità ed ineleggibilità, , i limiti all'affidamento, le funzioni, le responsabilità e il compenso del Revisore sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art.36

Entrata in vigore

- 1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda (B.U.R.A.S.), affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.